

Sezione VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Considerazioni generali

Nota 1 alla sezione

In virtù delle disposizioni del paragrafo A) della nota 1, sono classificati nella voce 2844, anche se suscettibili di rispondere alle specificazioni di altre voci della Nomenclatura, tutti gli elementi chimici radioattivi e gli isotopi radioattivi, come pure i loro composti chimici inorganici o organici, di costituzione chimica definita o no. Così, per esempio, il glicerolo e il cloruro di sodio radioattivi rientrano nella voce 2844 e non nelle voci 2501 o 2905. Parimenti, allorquando sono radioattivi, l'alcole etilico, l'oro o il cobalto sono classificati nella voce 2844, senza dover soffermarsi su qualsiasi altra considerazione. Va tuttavia notato che i minerali di metalli radioattivi sono classificati nella Sezione V

Quanto agli isotopi non radioattivi e ai loro composti, la medesima nota prevede ch'essi siano classificati nella voce 2845 e non altrove, siano detti composti organici o inorganici e di costituzione chimica definita o no. Così un isotopo del carbonio è classificato nella voce 2845 e non nella voce 2803.

Il paragrafo B) della stessa nota dispone che i prodotti compresi in una delle voci 2843, 2846 o 2852 devono essere classificati in queste voci e non in un'altra voce della sezione VI, purché essi non siano né radioattivi, né presentati sotto forma di isotopi (nel qual caso sono assegnati alla voce 2844 o alla voce 2845). Questa disposizione implica quindi, per esempio, la classificazione del caseinato d'argento nella voce 2843 e non nella voce 3501, e del nitrato d'argento, anche condizionato per la vendita al minuto per usi fotografici, nella voce 2843 e non nella voce 3707.

Va notato tuttavia che le voci 2843, 2846 e 2852 hanno la precedenza soltanto sulle altre voci della sezione VI. Cosicché, se dei prodotti assegnati alle voci 2843, 2846 e 2852 sono anche classificabili in voci di altre sezioni della Nomenclatura, essi devono essere classificati applicando le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato e delle note del capitolo di cui si tratta.

Nota 2 alla sezione

La nota 2 della sezione dispone che i prodotti (diversi da quelli compresi nelle voci 2843 a 2846 o 2852) i quali, per effetto sia della loro presentazione sotto forma di dosi, sia del loro condizionamento per la vendita al minuto, entrano in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 o 3808, devono essere classificati in tale voce anche se suscettibili di rispondere alle specificazioni di altre voci della Nomenclatura. Così per esempio, lo zolfo condizionato per la vendita al minuto e scopi terapeutici è classificato nella voce 3004 e non nelle voci 2503 o 2802, così pure la destrina condizionata per la vendita al minuto come colla è classificata nella voce 3506 e non nella voce 3505.

Nota 3 alla sezione

La nota 3 concerne la classificazione degli assortimenti di merci costituiti da due o più prodotti distinti, appartenenti totalmente o in parte alla sezione VI. La nota non riguarda che gli assortimenti i cui elementi costitutivi sono destinati, dopo mescolazione, a costituire un prodotto delle sezioni VI o VII. Tali assortimenti vanno assegnati alla voce applicabile al prodotto finale a patto che i vari componenti soddisfino le condizioni poste dai paragrafi a) a c) della nota citata.

Come esempi di prodotti presentati in assortimenti possono essere citati i cementi e altri prodotti per otturazioni dentarie della voce 3006, certe vernici e pitture delle voci 3208 a 3210 e i mastici, ecc., della voce 3214. A proposito della classificazione dei prodotti che

sono presentati senza il necessario indurente, vedi, in particolare, le considerazioni generali del capitolo 32 e le note esplicative della voce 3214.

Gli assortimenti di merci che sono composti di due o più prodotti separati, appartenenti totalmente o in parte alla sezione VI e destinati a essere usati successivamente senza essere mescolati non sono compresi dalla nota 3 di questa sezione. Questi prodotti, allorquando sono condizionati per la vendita al minuto, vanno classificati applicando le regole generali interpretative (generalmente, regola 3 b); per ciò che concerne quelli non condizionati per la vendita al minuto, i loro elementi costitutivi vanno classificati separatamente.

Nota 4.

La nota 4 della sezione dispone che la voce 3827 non prevale su altre voci della sezione VI il cui testo menziona il nome o la funzione di un prodotto. Così, ad esempio, i prodotti che possono rientrare nella prima categoria della voce 3814, come solventi organici composti, e della voce 3827 devono essere classificati nella voce 3814, anche se i testi della prima categoria delle voci 3814 e 3827 menzionano l'espressione "non nominati né compresi altrove". Occorre tuttavia rilevare che la voce 3827 prevale sulla voce 3824 nella misura in cui tale voce non menziona il nome o la funzione dei prodotti ivi classificati.